



Comune di Marcaria

Provincia di Mantova

Sportello Unico Attività Produttive

REGOLAMENTO MERCATINI TIPICI LOCALI, DELL'USATO ED HOBBISTICI

Approvato con D.C.C. n^o 24 del 29/06/2013

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 2
Art. 2 DEFINIZIONE DI "HOBBISTA"	PAG. 2
Art. 3 AREE PER I MERCATINI E LORO POSTEGGI INTERNI	PAG. 2
Art. 4 SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI	PAG. 2
Art. 5 SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI	PAG. 3
Art. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI	PAG. 3
Art. 7 AUTORIZZAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLO SVOLGIMENTO DI UN MERCATINO	PAG. 3
Art. 8 VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI	PAG. 4
Art. 9 SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI	PAG. 4
Art. 10 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	PAG. 4
Art. 11 SOSPENSIONE E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI	PAG. 4
Art. 12 SANZIONI	PAG. 4
Art. 13 RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI	PAG. 5
Art. 14 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	PAG. 5
Allegato A	PAG. 6

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento:

- deve essere esercitata in aree pubbliche.
 - L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercatino dell'antiquariato e dell'usato, mostra e scambio, è disciplinato dalla L.R. 6/10 modif. dalla L.R. 3/11, e dalle relative disposizioni attuative, dai presenti criteri e dalle altre norme nazionali, regionali comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.
 - Il mercatino disciplinato dal presente regolamento da attuazione inoltre alle finalità dell'art. 7 sexies della L. nr. 13 del 28 febbraio 2009 (valorizzazione a fine ecologici del mercato dell'usato).
 - Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
- Allegato "A" – Modello dichiarazione attestante la qualità di hobbista creativo e/o espositore redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI “HOBBISTA”

E' definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale anche frutto del proprio ingegno.

Art. 3 - AREE PER I MERCATINI E LORO POSTEGGI INTERNI

Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate:

- aree pubbliche messe a disposizione dal Comune.

In caso di mercatino su area pubblica, non istituito dal Comune, la concessione dell'area interessata avverrà previa rilascio di apposita autorizzazione e stipula di convenzione/concessione.

Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:

- adeguata superficie nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
- facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi, anche diversamente abili;
- disponibilità di servizi igienici, anche mediante individuazione degli stessi in altre strutture purchè facilmente raggiungibili;
- illuminazione dell'area;
- possibilità di collegamento alla rete idrica comunale ed alla rete dell'energia elettrica pubblica.

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dai richiedenti o promotori dei mercatini in sede di presentazione della domanda di autorizzazione.

Il Suap provvede ad effettuare le verifiche ed eventualmente richiedere tutta la documentazione che si riterrà utile al completamento dell'istruttoria.

Disposizioni per i posteggi:

- non potranno avere una dimensione superiore a metri **7** di fronte espositivo ed a metri **3,00** di profondità e potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento dell'eventuale veicolo se necessario allo svolgimento dell'attività;
- tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri **0,50** al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;
- i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri **3,00**;
- deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare gli operatori e le merci;
- le merci non potranno essere depositate al suolo, ma si dovranno utilizzare banchi o manufatti idonei con altezza non inferiore a cm. **20** dal suolo;
- si dovrà prevedere un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

Art. 4 – SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:

- cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;
- oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali;
- prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi.

Gli hobbisti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello che sarà messo a disposizione dal Suap (vedi allegato A), con la quale si dichiari che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale.

Il Comune si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

E' ammessa la partecipazione di una percentuale massima del 10% rispetto al totale degli espositori autorizzati, di operatori commerciali professionali che dovrà essere munito di regolare autorizzazione al commercio su aree pubbliche, carta esercizio, attestazione regolarità contributiva; gli operatori professionali, qualora pongano in vendita cose antiche ed usate non di valore esiguo(che superano il valore di 150€), devono essere in possesso della presa d'atto prescritta dall'art. 247 del R.D. 06/05/1940 n. 635 e successive modifiche o della SCIA prevista per le attività soggette alla ex licenza di P.S. Gli stessi operatori commerciali dovranno attenersi ai regolamenti Comunali in merito al pagamento del suolo pubblico;

Art. 5 – SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi;
 - gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
 - materiale pornografico;
 - animali;
 - prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine;
 - particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esitazione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.
- E' vietata altresì la vendita di articoli aventi un valore unitario superiore a € 516,00

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:

- a) tutte le persone fisiche italiane maggiorenni in possesso dei requisiti morali;
- b) tutte le persone fisiche maggiorenni appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea;
- c) tutte le persone fisiche maggiorenni, non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;
- d) le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro.

Può essere ammessa la partecipazione di un massimo di due operatori del commercio su aree pubbliche solo ed esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande, purchè in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio per manifestazione.

Sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e fantasia e gli artisti di strada.

Il promotore o l'organizzatore del mercatino ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra riportate, che devono essere dimostrate ed autocertificate e a tal fine ha l'obbligo di comunicare al Comune l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione indicando nell'ordine:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) il tipo di beni messi in esposizione, vendita o scambio;
- d) una dichiarazione sottoscritta dal partecipante nella quale venga indicato e che i suddetti beni sono di sua esclusiva proprietà o propria creazione e che vengono venduti, esposti, scambiati nel rispetto della normativa fiscale vigente.

L'Amministrazione Comunale, per tramite dei suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia dal promotore od organizzatore, che dai singoli partecipanti.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.13.

Art. 7 – AUTORIZZAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLO SVOLGIMENTO DI UN MERCATINO

L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino da parte di un soggetto promotore od organizzatore privato, associazione onlus o associazione di cittadini, comitati di vie e/o quartiere, è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed al rilascio di specifica autorizzazione e, previa sottoscrizione di apposita convenzione/concessione con l'Amministrazione Comunale.

La domanda che dovrà essere inoltrata mediante Pec, dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'associazione e/o quelli anagrafici del richiedente;
- l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
- il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
- la generalità o la specializzazione del mercatino;
- la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio;
- la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria;
- l'eventuale quota partecipativa che verrà richiesta a chi intenderà partecipare.

L'istanza di svolgimento del mercatino dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della manifestazione.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile Suap Comunale e nell'atto di autorizzazione dovranno essere sempre indicati:

- il promotore od organizzatore;
 - l'area adibita all'attività;
 - la cadenza, il giorno della settimana e la fascia oraria di svolgimento;
 - la generalità o la specializzazione degli oggetti che verranno esposti, scambiati e/o venduti;
 - il numero massimo di posteggi per gli espositori e la tipologia dei prodotti ammessi e di quelli esclusi;
 - eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti.
- I titoli autorizzativi o concessioni hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.

Art.8 – VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione, nonché all'interno di manifestazioni temporanee.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

Art. 9 – SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.

La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Locale.

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione di un cartello indicante il proprio nominativo ed il Comune di residenza messo a disposizione del promotore od organizzatore;
- obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
- possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi se necessario allo svolgimento dell'attività;

Il promotore od organizzatore è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori.

Art. 10 – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Il Comune, riconoscendo le finalità sociali e non lucrative delle manifestazioni oggetto del presente Regolamento, può disporre l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico oppure fissare quote di partecipazioni forfettarie, previo parere della Giunta Comunale.

Art. 11 – SOSPENSIONE E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, il responsabile Suap competente può disporre la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino per un periodo determinabile di volta in volta.

Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

L'autorizzazione è revocata:

- per accertate situazioni di illecito penale;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
- per mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.

In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico, o ad altri oneri, a favore del promotore od organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori.

Art. 12 – SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

Qualora vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini, i promotori od organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i mercatini sia stato istituito e gestito direttamente dal Comune.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 100,00 a € 500,00**.

La mancata pulizia dell'area occupata: € 500,00.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco.

L'ordinanza di ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.

L'ordine verbale di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

In caso di mancato rispetto di quanto imposto dall'organo accertatore di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500,00 a € 2.000,00** e verranno attivate le procedure ai sensi degli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinque della Legge n. 241/1990.

Art. 13 – RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera consiliare d'approvazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'
(D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritta/a..... nato/a a
..... il..... residente in via
..... n. consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. H del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.M. 21/12/1992, per le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art.12 c. 1 della Legge 30/12/1991 n. 413, pubblicata sulla G.U. del 22/12/1992 n. 300 riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data.....

(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

Allegati: carta d'identità